Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 160

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1937-XV, n. 1047.

**Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498 relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata in lavori in Africa Orientale;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° aprile 1935-XIII, sono compresi fra i rischi di infortunio indennizzabili ai sensi dei precitati decreti, quelli derivanti da azioni militari. Dalla stessa decorrenza sono altresì compresi tra i rischi di infortunio indennizzabili ai sensi dei decreti stessi, per quanto concerne i lavoratori direttamente dipendenti dalle Amministrazioni statali o dalle ditte appaltatrici per i lavori di cui al primo comma del presente articolo, quelli relativi al viaggio di andata e di ritorno, tra il porto d'imbarco e quello di sbarco ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti delle ditte che saranno comprese negli elenchi di cui all'art. 4, i contratti di assicurazione stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intenderanno risoluti dalla data stessa e l'Istituto nazionale fascista infortuni rimborserà allo Stato i premi riscossi per il periodo successivo ».

Art. 3.

Il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, si applica dal 1° ottobre 1936-XIV.

Dell'avanzo netto della gestione dell'assicurazione infortuni nell'Africa Orientale Italiana per il periodo 1° aprile 1935-XIII-30 settembre 1936-XIV, l'ottanta per cento spetterà allo Stato ed il venti per cento spetterà all'Istituto nazionale fascista infortuni.

Per la determinazione dell'avanzo di cui al secondo comma del presente articolo si terrà conto della eccedenza dei premi incassati dall'Istituto nazionale fascista infortuni da tutte le imprese pubbliche e private sulle indennità pagate, aumentate delle spese particolari di accertamento e di una quota per spese generali, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498.

L'accertamento e la determinazione di tali elementi rientrano nella competenza della Commissione prevista dall'articolo 10 del citato R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498.

Art. 4.

Per gli operai addetti nell'Africa Orientale Italiana a lavori direttamente eseguiti dalle Amministrazioni dello Stato nulla è innovato, anche per il periodo precedente al 1° ottobre 1936-XIV, alle norme vigenti nel Regno che regolano la gestione dell'assicurazione infortuni per i salariati dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 387, foglio 29.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1048.

**Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni e coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

E' obbligatoria la corresponsione di assegni familiari, per i figli a carico, ai capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Gli assegni non spettano:

*a*) agli impiegati la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le lire 2000;

*b*) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;

*c*) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

*d*) ai lavoratori a domicilio;

*e*) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

Sono compresi invece fra i prestatori d'opera indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale militare e civile, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche se ad ordinamento autonomo, ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche, nonchè al personale dell'amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, salvo quanto è disposto dall'art. 27 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e i lavoratori raggruppati nelle compagnie portuali.

Art. 3.

Gli assegni familiari dovuti ai dipendenti da aziende rappresentate dalla Confederazione fascista dei commercianti ed a quelli da aziende rappresentate dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione o da aziende cooperative similari, sono regolati dalle disposizioni generali del presente decreto e da quelle particolari dei contratti collettivi stipulati tra le confederazioni predette, e delle loro modificazioni.

Disposizioni particolari saranno adottate con contratto collettivo di lavoro o con norme equiparate per la disciplina degli assegni familiari in favore dei dipendenti da rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti e dei prestatori d'opera rappresentati dalla Confederazione stessa.

Art. 4.

L'ammontare degli assegni dovuti per ciascun figlio o persona equiparata è fissato per le varie categorie professionali, secondo le disposizioni speciali del presente decreto o quelle particolari dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate previsti all'art. 3, in misura gradualmente crescente in relazione alle tre classi seguenti:

1ª famiglie con un figlio a carico;
2ª famiglie con due o tre figli a carico;
3ª famiglie con quattro o più figli a carico.

Per ciascun figlio o persona equiparata non è concesso che un assegno.

Art. 5.

Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme equiparate, nè per il computo delle indennità di licenziamento, nè agli effetti delle assicurazioni sociali e delle contribuzioni sindacali.

Art. 6.

Gli assegni familiari non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, salvo per il pagamento dei debiti alimentari previsti dall'art. 138 del Codice civile.

Art. 7.

Il lavoratore, che esplica la sua attività presso aziende diverse, ha diritto agli assegni familiari solo per l'attività principale.

Art. 8.

Gli assegni familiari sono dovuti agli aventi diritto per il periodo di prova, per quello di preavviso anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità e per il periodo di ferie.

Art. 9.

Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti che saranno stabiliti con le norme integrative al presente decreto o coi contratti collettivi o norme equiparate previsti all'art. 3:

1° in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, durante il periodo della inabilità temporanea;

2° in caso di assenza dal lavoro per malattia;

3° in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio, per le operaie e impiegate che abbiano diritto alla attribuzione degli assegni;

4° in caso di richiamo alle armi per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa;

5° in caso di disoccupazione involontaria, per i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, durante il periodo di carenza previsto per la concessione delle indennità di disoccupazione.

Art. 10.

Le azioni per il conseguimento degli assegni familiari da parte degli aventi diritto, si prescrivono nel termine di sei mesi.

Art. 11.

Al pagamento degli assegni si provvede con il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori e, eventualmente, per le categorie professionali per le quali viene ammesso, col concorso dello Stato.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

*a)* i lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, esclusi quelli cui non spettano gli assegni, a norma dell'art. 1 o dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate previste dall'art. 3;

*b)* i rispettivi datori di lavoro.

Art. 12.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.

Le trattenute delle quote di contributo a carico del lavoratore sono effettuate all'atto del pagamento della retribuzione.

Art. 13.

Il contributo per gli assegni familiari è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatore d'opera.

Art. 14.

Ai fini del computo dei contributi si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Vi sono quindi comprese anche le competenze accessorie ai salari e stipendi quando non abbiano carattere di rimborso di spese e di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

La valutazione in contanti delle retribuzioni in natura e la valutazione di quelle a provvigione è determinata, per le varie categorie dei prestatori d'opera, secondo le norme che saranno fissate con contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni competenti.

Art. 15.

Gli assegni e contributi sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione o il loro pagamento.

Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestato nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1:6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente. Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.

Art. 16.

La gestione degli assegni familiari è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme

del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

Art. 17.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale terrà distinte gestioni per l'industria, l'agricoltura, il commercio e il credito e assicurazione.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilito a quali delle gestioni predette verrà affidata la corresponsione degli assegni familiari dovuti ai dipendenti da datori di lavoro non rappresentati, rispettivamente per ciascuna gestione, dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Gli eventuali avanzi annui delle gestioni dell'industria e dell'agricoltura saranno destinati a distinti fondi di riserva. Per la destinazione degli eventuali avanzi annui delle gestioni del commercio e del credito e dell'assicurazione provvederanno i contratti collettivi di lavoro o le norme equiparate previste dall'art. 3.

Art. 18.

E' istituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un comitato speciale per gli assegni familiari, distinto in tante sezioni quante sono le gestioni degli assegni, presieduto dal presidente dell'Istituto, e in sua vece o impedimento da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso, e composto:

*a*) per tutte le sezioni, dai seguenti membri:

un rappresentante del Partito nazionale fascista, un rappresentante del Ministero delle finanze, il capo dell'Ufficio centrale demografico del Ministero dell'interno, il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni e il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto;

*b*) e inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e del credito e assicurazione, da due rappresentanti per parte delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettive e, quando occorra, da un rappresentante della Confederazione dei professionisti e degli artisti e degli enti della cui collaborazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Il comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale.

Art. 19.

Spetta al comitato per gli assegni familiari:

1° fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per l'incremento demografico della nazione;

2° dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari,

3° fare proposte per la riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni;

4° esaminare i risultati annuali di gestione;

5° decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.

Art. 20.

Contro le decisioni del comitato, di cui al n. 5 dell'articolo precedente, è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative agli assegni.

Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni.

Art. 21.

Per tutte le gestioni è istituito, col compito di esercitare le mansioni di cui all'art. 184 e seguenti del Codice di commercio, un collegio di sindaci composto da un consigliere della Corte dei conti, presidente, da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante per parte delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

Art. 22.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali e assistenziali.

Art. 23.

Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 24.

Il datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico del prestatore d'opera, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del prestatore d'opera somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con una ammenda da lire 200 a lire 2000.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 300 a lire 3000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito con la multa da lire 200 a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 25.

Nelle contravvenzioni al presente decreto e alle sue norme integrative e regolamentari, il contravventore, prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del 1° comma dell'art. 24

Art. 26.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e delle sue norme integrative e regolamentari è esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo.

*Disposizioni speciali.*

Art. 27.

La misura dei contributi dovuti dai prestatori d'opera e dal datore di lavoro e degli assegni da corrispondersi per ciascun figlio a carico ai prestatori d'opera capi famiglia è fissata:

1° dalla tabella *A*, allegata al presente decreto, per le aziende rappresentate dalla Confederazione fascista degli industriali, le società e gli enti in genere cooperativi di natura industriale, le lavorazioni condotte in economia della stessa natura e le operazioni di carico e scarico nei porti;

2° dalla tabella *B*, allegata al presente decreto, per le aziende e i consorzi di miglioramento fondiario rappresentati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, le società e gli enti in genere cooperativi di natura agricola e per i consorzi di bonifica.

Le tabelle predette, firmate d'ordine nostro dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, potranno essere modificate, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e, per la tabella *B*, di concerto pure con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 28.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti dall'art. 27 si considerano come capi famiglia:

*a*) il padre;

*b*) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione o in servizio militare semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia;

*c*) i prestatori d'opera che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, semprechè la madre non goda di assegni familiari;

*d*) i prestatori d'opera cui siano stati regolarmente affidati degli esposti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati quelli naturali legalmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, e, per i casi di cui alle lettere *c*) e *d*), i fratelli o sorelle o nipoti e gli esposti regolarmente affidati.

Art. 29.

Gli assegni di cui all'art. 27 sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai quattordici anni compiuti per i prestatori d'opera non aventi qualifica di impiegato o funzioni equivalenti.

Tale limite di età può essere prorogato fino ai sedici anni se il figlio a carico trovisi per grave infermità di mente o di corpo nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o frequenti una scuola professionale o media di 1° grado.

Per i figli degli impiegati il limite di età è di diciotto anni.

Art. 30.

Con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, sarà annualmente stabilito, sulla base delle risultanze di gestione del primo semestre di ciascun anno, l'ammontare del concorso dello Stato al pagamento degli assegni familiari previsti all'art. 27.

Le somme eventualmente corrisposte in più a titolo di concorso statale, tenuto conto dei risultati finali della gestione di ciascun esercizio, saranno compensate con minori versamenti da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Il concorso dello Stato non dovrà superare in ogni caso L. 0,60 per ciascun assegno settimanale liquidato e L. 0,10, L. 1,20, L. 2,40 rispettivamente, ove l'assegno venga liquidato a giornata, a quindicina o a mese.

Esso non è dovuto per gli assegni corrisposti agli impiegati, la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le lire 1000.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 31.

Gli assegni familiari regolati dalle disposizioni speciali del presente decreto e da quelle particolari dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate di cui all'art. 3, sostituiscono, ove non sia diversamente disposto, le indennità di famiglia o di caroviveri della stessa natura previste da contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, salvo restando, in caso di trattamento più favorevole, il maggiore beneficio risultante rispetto agli assegni per i prestatori d'opera.

Art. 32.

Con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni, saranno emanate le norme integrative per l'attuazione del presente decreto anche per la procedura di riscossione dei contributi e di erogazione degli assegni.

Per le contravvenzioni alle norme predette e a quelle regolamentari potrà stabilirsi la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Art. 33.

Il presente decreto entrerà in vigore nel primo lunedì del mese successivo alla data di pubblicazione delle norme integrative previste dall'articolo precedente.

Con la data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il Regio decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, la legge di conversione 18 gennaio 1937, n. 404, e i decreti Ministeriali 11 settembre 1936 e 14 aprile 1937.

Con decreti del Ministro per le corporazioni, sentiti i comitati di gestione e collegi dei sindaci rispettivi, saranno fissati i termini entro cui, sotto pena di decadenza, possono essere chiesti gli assegni da parte degli aventi diritto e i rimborsi da parte dei datori di lavoro:

1° per la gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, della legge di conversione 18 gennaio 1937, n. 404, e dai decreti Ministeriali 11 settembre 1936 e 14 aprile 1937;

2° per la gestione della Cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai dell'industria, già regolata dai contratti collettivi di lavoro 11 ottobre 1934, 1° dicembre 1934 e 23 giugno 1935.

Con successivi decreti dello stesso Ministro saranno approvati i rendiconti finali di esse, sentiti i comitati di gestione e i collegi dei sindaci rispettivi.

Le attività nette della prima delle gestioni predette saranno devolute alla gestione degli assegni familiari per l'industria regolata dal presente decreto, quelle della seconda a un fondo da costituirsi presso il Ministero delle corporazioni per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria.

Le modalità di costituzione, di amministrazione e di impiego di tale fondo saranno disposte con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 34.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Primo Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1937 - Anno XV.*
*Atti del Governo, registro 387, foglio 80.* — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

TABELLA A.

## ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA

Assegni settimanali per ciascun figlio a carico (ragguagliabili a giornata, a quindicina, o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente):

| CLASSI DI FAMIGLIA | Operai | Impiegati |
|---|---|---|
| 1ª Con un figlio a carico . . . . | L. 3,60 | L. 4,80 |
| 2ª Con due o tre figli a carico . | » 4,80 | » 6 — |
| 3ª Con quattro o più figli a carico | » 6 — | » 7,20 |

Contributi

A carico del datore di lavoro 3,50 % sulla retribuzione lorda.
A carico del lavoratore 1 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI

ALLEGATO N. 2

TABELLA B.

## ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'AGRICOLTURA

Assegni settimanali per ciascun figlio a carico (ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente):

| CLASSI DI FAMIGLIA | Giornalieri, operai specializzati salariati fissi, obbligati, compartecipanti individuali e collettivi | Impiegati |
|---|---|---|
| 1ª - Con un figlio a carico . . . . . | L. 2,40 | L. 4,80 |
| 2ª - Con due o tre figli a carico . . | » 3,60 | » 6,00 |
| 3ª - Con quattro o più figli a carico | » 4,80 | » 7,20 |

CONTRIBUTI

| | Giornalieri, operai specializzati, obbligati non assimilabili ai salariati fissi compartecipanti individuali | Salariati fissi e obbligati assimilabili compartecipanti collettivi | Impiegati |
|---|---|---|---|
| A carico del datore di lavoro. . . . . | L. 0,35 per giornata di lavoro | L. 9 al mese | 3,50 % sulla retribuzione lorda |
| A carico del lavoratore . . . . . . | L. 0,10 per giornata di lavoro | L. 2,50 al mese | 1 % sulla retribuzione lorda |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 maggio 1937-XV, n. 1049.

**Approvazione della convenzione modificativa di quelle in data 9 novembre 1925-IV, 27 ottobre 1927-V e 20 aprile 1934-XII, stipulata con la Società « Partenopea » di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione, costituenti il Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le convenzioni:

9 novembre 1925, stipulata col comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, domiciliato in Napoli, per Società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine), convenzione nella quale al comm. Luigi Piscitelli predetto fu poi sostituita a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli;

16 marzo 1927, 27 ottobre 1927 e 20 aprile 1934, portanti modificazioni a quella 9 novembre 1925 suindicata,

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori modificazioni alle convenzioni 9 novembre 1925, 27 ottobre 1927 e 20 aprile 1934 sopracitate e di particolari provvedimenti allo scopo di armonizzare i servizi marittimi delle Isole Partenopee e Pontine con gli effettivi bisogni delle popolazioni e di conseguire le possibili economie dei consumi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la allegata convenzione stipulata addì 23 aprile 1937-XV, con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, con sede in Napoli, e che modifica quelle in data 9 novembre 1925 27 ottobre 1927 e 20 aprile 1934 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 387, foglio 50.* — MANCINI.

---

**Convenzione modificativa di quelle 9 novembre 1925, 27 ottobre 1927 e 20 aprile 1934 stipulata con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).**

Premesso:

che con convenzione in data 9 novembre 1925, approvata con decreto interministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre successivo, il comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, domiciliato a Napoli, assunse, per Società da costituire, l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso l'annua sovvenzione di lire it. 4.150.000 (quattromilionicentocinquantamila);

che con decreto interministeriale 15 febbraio 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, al comm. Luigi Piscitelli, fu Luigi, fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 9 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

che con convenzione in data 27 ottobre 1927, approvata con decreto interministeriale 15 dicembre 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, alla su citata convenzione 9 novembre 1925 vennero portate alcune modificazioni per rendere i servizi in essa contemplati meglio rispondenti ai bisogni delle popolazioni costiere ed isolane interessate;

che con convenzione in data 20 aprile 1934, approvata con R. decreto-legge 24 aprile 1934, n. 797, convertito in legge 28 marzo 1935, n. 831, alla su citata convenzione 9 novembre 1925 vennero portate ulteriori modificazioni per porre la Società « Partenopea » in condizioni di assicurare la regolare continuità delle comunicazioni marittime tra Napoli e le Isole Partenopee e Pontine ad essa concesse;

che la Società « Partenopea » ha fatto presente le rilevanti ripercussioni sui propri servizi della persistente depressione generale dei traffici e più notevolmente di quello turistico, sicchè si rende necessario armonizzare i mezzi marittimi con gli effettivi bisogni delle popolazioni, anche per la opportunità di conseguire le possibili economie nei consumi;

che la Società stessa ha inoltre segnalato l'impossibilità di trovare sul mercato nazionale una nave adatta per la sostituzione del piroscafo di cui all'art. 3 della convenzione 20 aprile 1934 e le difficoltà attuali di commetterne la costruzione;

che il Ministero delle comunicazioni ha riconosciuto la necessità di modificare gli itinerari di alcune linee per renderli più rispondenti alle attuali contingenze, e di rinviare ad altra epoca la sostituzione della nave, disposta con la convenzione 20 aprile 1934;

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, ed il sig. comm. Domenico Laudiero fu Vincenzo della Società « Partenopea » an. di navigazione sedente in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato

E' stato concordato e stipulato quanto segue:

**Art. 1.**

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di disporre, per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, che alle linee 1-*a* (già 1-*b*), 1-*b* (già 1-*c-d*), 1-*c* (già 1-*e*), contemplate dall'articolo 1 della convenzione 20 aprile 1934, venga sostituita la linea seguente:

Linea 1-*c*) Capri-Massalubrense-Sorrento-Piano di Sorrento-Meta-Equa (Seiano), Vico Equense-Napoli e ritorno: periodicità giornaliera, velocità oraria normale di esercizio miglia 12.

In questo caso la sovvenzione globale di lire 4.150.000 di cui all'art. 2 della convenzione 9 novembre 1925 sarà ridotta di L. 63.000 (sessantatremila) all'anno, in ragione, cioè, di

una quota di lire 9000 per ciascuno dei sette mesi dal 1° aprile al 31 ottobre durante il quale il Ministero delle comunicazioni si sia valso della facoltà di cui al comma precedente.

La presente disposizione ha effetto dal 1° aprile 1936.

Art. 2.

Le linee di cui alla convenzione 9 novembre 1925, modificata con le convenzioni 16 marzo 1927, 27 ottobre 1927, 20 aprile 1934 e con l'art. 1 della presente convenzione, saranno esercitate con navi aventi le seguenti caratteristiche:

Linea 1-c dal 1° aprile al 31 ottobre: navi da 500 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio; dal 1° novembre al 31 marzo e con effetto dal 1° gennaio 1936: navi da 230 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 2 navi da 600 tonn. di stazza lorda e 14 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 3 - dal 1° aprile al 31 ottobre: navi da 230 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio; dal 1° novembre al 31 marzo: navi da 500 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 4 - navi da 100 tonn. di stazza lorda e 11 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-a dal 16 ottobre al 15 giugno: navi da 500 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-b - dal 16 giugno al 15 ottobre e con effetto dal 16 aprile 1932: navi da 230 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-c dal 16 giugno al 15 ottobre: navi da 500 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 5-d - dal 16 giugno al 15 ottobre: navi da 500 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 6 - dal 15 maggio al 15 ottobre: navi da 350 tonn. di stazza lorda e 12 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 7 - dal 1° aprile al 31 ottobre: navi da 200 tonn. di stazza lorda e 10 miglia di velocità oraria normale di esercizio: dal 1° novembre al 31 marzo: navi da 230 tonn di stazza lorda e 10 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 8 - navi da 350 tonn. di stazza lorda e 11 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Linea 9 - navi da 350 tonn. di stazza lorda e 11 miglia di velocità oraria normale di esercizio.

Art. 3

In deroga al disposto dell'art. 3 della convenzione 20 aprile 1934 la sostituzione di uno dei piroscafi « Mergellina » o « Frisio » dovrà effettuarsi entro tre anni dalla data della presente convenzione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 23 aprile 1937-XV.

*Per il Ministero delle communicazioni:*
*Il direttore generale della Marina mercantile:*
GIULIO INGIANNI.

*Per la Società « Partenopea » anonima di navigazione:*
DOMENICO LAUDIERO FU VINCENZO.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 luglio 1937-XV, n. 1050.

**Modificazione del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

| | | Per Q.le |
|---|---|---|
| Oli minerali greggi, altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali) | L. | 115 |
| Oli minerali lubrificanti (voce 643-b): | | |
| 1° oli bianchi e per trasformatori | » | 125 |
| 2° altri | » | 115 |
| Petrolio (voce 643-c) | » | 175 |
| Benzina (voce 643-d) | » | 220 |
| Oli minerali, altri (voce 643-e) | » | 190 |
| Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a): | | |
| 1° con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° | » | 105 |
| 2° con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15° | » | 60 |
| Residui della distillazione di oli minerali, altri (voce 644-c) | » | 115 |

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali, di color nero, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative.

Art. 2.

La riduzione prevista dal R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, convertito nella legge 10 febbraio 1936, n. 284, nei riguardi del prezzo di cessione della benzina agli automobilisti che si recano nel Regno per diporto, viene stabilita mediante applicazione della tassa di vendita sul detto carburante nella misura ridotta di L. 34 il quintale, se l'automobilista si trattiene nel Regno per un periodo superiore a 15 giorni fino a 90 giorni e di L. 102 qualora effettui una permanenza non superiore a 15 giorni.

Nella stessa misura è ridotta la tassa di vendita sulla benzina ceduta ai motociclisti e ai turisti che vengono in volo in Italia, a norma rispettivamente del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1712, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 351, e del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1469, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 688.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 387, foglio 91.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1937-XV, n. 1051.
**Estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al contratto d'impiego privato, modificato con la legge 22 gennaio 1934-XIII, n. 401;
Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Africa Orientale Italiana le disposizioni contenute nei provvedimenti suddetti con gli adattamenti richiesti dalle condizioni locali;
Sentito il parere della Consulta tecnico-corporativa per il lavoro;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401, vigenti nel Regno in materia di impiego privato.

Art. 2.

Sono regolati dalle norme suddette i contratti riguardanti impiegati cittadini italiani e cittadini stranieri equiparati. Nei rapporti concernenti impiegati sudditi dell'Africa Orientale Italiana saranno applicati gli usi e le consuetudini locali, qualora le parti non abbiano convenuto esplicitamente l'osservanza del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 401, sul contratto d'impiego privato.

Art. 3.

La competenza per la risoluzione delle controversie sui diritti derivanti dal contratto d'impiego privato spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunpue spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 387, foglio 30.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1052.
**Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Cividale del Friuli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale e relativo regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto 13 novembre 1924-III, n. 2314, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Cividale del Friuli;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale la Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Cividale del Friuli viene trasformata a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Cividale del Friuli è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto della Scuola visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 387, *foglio* 9. — MANCINI.

---

**Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Cividale del Friuli.**

Art. 1.

La Scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola tecnica è costituita da un corso industriale e artigiano con la specializzazione per falegnami ebanisti e da uno con la specializzazione per meccanici, entrambi a durata biennale.

Alla Scuola sono annessi:

*a*) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;

*b*) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale il cui ordinamento è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

*a*) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 142.000 annue;

*b*) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Udine in L. 3042 annue;

*c*) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

*d*) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Cividale del Friuli i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

*a*) il Consiglio di amministrazione;

*b*) il direttore;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

*a*) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

*b*) di un rappresentante del comune di Cividale;

*c*) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Udine;

*d*) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a lire 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art 33 della citata legge quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36, e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole e Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

*a*) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

*b*) i figli dei dispersi in guerra;

*c*) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

*d*) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

*e*) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

*f*) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

*g*) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di economia di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà inquadrato a' sensi dell'art. 72 della legge stessa, e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, fermo restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

**Tabella organica della Regia scuola tecnica industriale di Cividale del Friuli (1).**

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

| DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | Posti di ruolo: N. | Posti di ruolo: Ruolo, gruppo e grado | Incarichi | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare |
|---|---|---|---|---|
| 1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola secondaria di avviamento professionale. | 1 | Gruppo A Grado 7° | — | L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4, 5 e 6, la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore. |
| 2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). | 1 | Ruolo B Gruppo A Gradi dal l'11° all'8° | — | In tutte le classi della scuola. |
| 3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica. | 1 | Id. | — | In tutte le classi della scuola. |
| 4. Meccanica e macchine - Disegno professionale. | 1 | Id. | — | Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola. Disegno professionale per i meccanici. |
| 5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico. | 1 | Id. | — | Per i meccanici. |
| 6. Tecnologia - Disegno professionale. | 1 | Id. | — | Per i falegnami ebanisti. |
| 7. Elementi di elettrotecnica. | — | — | 1 | |
| 8. Religione. | — | — | 1 | |

(1) Agli insegnamenti e alle esercitazioni pratiche dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale si provvede col personale di ruolo della scuola tecnica e con incarichi retribuiti

II. - *Personale tecnico e amministrativo.*

| QUALIFICHE | Posti di ruolo N. | Posti di ruolo Gruppo e grado | Incaricati | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1. Capofficina falegname ebanista. | 1 | Gruppo B Gradi dal l'11° al 10° | — | |
| 2. Capofficina meccanico | 1 | Id. | — | |
| 3. Segretario economo | 1 | Gruppo B Grado 11° | — | |

III. - *Personale di servizio* (1).

| QUALIFICA | N. | NOTE |
|---|---|---|
| 1. Bidello | 1 | (1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:* BOTTAI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 luglio 1937-XV.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

*Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1937-XV.

**Varianti al decreto Ministeriale 27 dicembre 1929 concernenti le tabelle delle residenze diplomatiche e consolari da considerarsi disagiate.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 11 della legge 2 giugno 1927, n. 861;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1929, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 in data 3 marzo 1930-VIII, che approva con decorrenza dal 1° gennaio 1930, le tabelle delle residenze diplomatiche e consolari da considerarsi disagiate ai fini dell'articolo anzidetto;

Ritenuto che per le condizioni di vita e di clima la residenza di Mosca è da considerarsi disagiata da data anteriore e precisamente da quella del trasferimento colà della R. Ambasciata in Russia;

Determina:

La residenza di Mosca è considerata a decorrere dal 1° maggio 1924 tra quelle che agli effetti del computo degli anni per la pensione di riposo dànno diritto ad un aumento di quattro dodicesimi del servizio in esse prestato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV

*Il Ministro:* CIANO.

(2236)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1937-XV.

**Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Grande Lotteria Ippica di Merano a favore delle Opere Assistenziali del Regime per l'anno 1937-XV.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 8 della legge 5 gennaio 1931, n. 35, sulle norme per la concessione e la esecuzione di tombole e lotterie nazionali;

Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito in legge con la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativo alla istituzione di una lottera ippica annuale a favore delle Opere Assistenziali del Regime;

Decreta:

Per l'anno 1937 è approvato l'unito regolamento per la organizzazione e l'esercizio della Grande Lotteria Ippica a favore delle Opere Assistenziali del Regime.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: DI REVEL.

---

**Regolamento della Lotteria Ippica.**

*Organizzazione e direzione della Lotteria.*

Art. 1.

La Lotteria Ippica Nazionale, istituita con R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 748 convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale Servizi del lotto.

La Lotteria per l'anno 1937 XV, è collegata alle corse di cavalli che avranno luogo in Merano nel giorno in cui si disputerà il Gran Premio e sarà regolata per tutto ciò che riflette la corsa stessa, dalle norme stabilite dai Regolamenti sulle corse.

Uno speciale Comitato è preposto alla direzione della lotteria e sarà composto:

1) da S. E. il Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) dal capo del personale e dei Servizi del lotto del Ministero delle finanze, membro;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, membro;

5) da un rappresentante del Ministero della stampa e propaganda, membro;

6) da un rappresentante del P.N.F. anche per le Organizzazioni del Regime, membro;

7) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista Editori giornali, membro;

8) da un rappresentante dell'Azienda autonoma di cura di Merano, membro.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale Servizi del lotto.

I suddetti componenti del Comitato di direzione saranno nominati con decreto del Ministro per le finanze previa designazione delle singole Amministrazioni ed Enti suindicati.

Art. 2.

Il Comitato di direzione designerà nel proprio seno un Sottocomitato di tre membri, oltre il presidente, per la risoluzione delle questioni urgenti, delegando altresì al Sottocomitato stesso le altre eventuali attribuzioni di propria competenza.

Uno dei componenti del Sottocomitato sarà il Capo dei Servizi del lotto.

Il Comitato potrà anche delegare particolari compiti ad uno o più dei suoi membri.

Il segretario del Comitato di direzione eserciterà le stesse funzioni presso il Sottocomitato.

*Caratteristiche dei biglietti - Serie e numero Matrice e figlia - Prezzo.*

Art. 3.

I biglietti della Lotteria sono contrassegnati ciascuno, per la serie - da una lettera dell'alfabeto a cominciare da *A* e — per il numero — da un numero progressivo a cominciare da uno.

Ogni serie sarà altresì distinta da un contrassegno particolare.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da 2 o più lettere a cominciare sempre da *A*.

Ogni serie è costituita da 100.000 biglietti numerati da 1 a 100.000.

Art. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul recto uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche la indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui all'art. 17 relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione del lotto sarà apposto sul biglietto in modo da imprimere la matrice e la figlia.

I biglietti saranno raggruppati in blocchetti: ognuno ne conterrà cinque.

Art. 5.

Il prezzo del biglietto è di L. 12.

I biglietti della Lotteria venduti nel Regno sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 5 della legge 5 gennaio 1931, n. 35 Quelli venduti nell'A.O.I. nella Colonia e Possedimenti italiani sono soggetti ad uguale tassa a favore del bilancio dell'A.O.I. o della Colonia o Possedimento in cui è avvenuta la vendita.

*Uffici distributori - Incaricati della vendita.*

Art. 6.

Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) rimetterà a ciascuna Intendenza di finanza del Regno ed ai Governi dell'A.O.I., Coloniali e dei Possedimenti italiani, un congruo numero di biglietti per la distribuzione nella propria circoscrizione agli incaricati della vendita, d'accordo col Segretario federale.

Ciascuna Intendenza e ciascun Governo terrà una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da quest'ultimi.

### Art. 7.

Possono essere incaricati della vendita i seguenti Enti ed Uffici:

Banchi e Collettorie del lotto, Uffici e Ricevitorie postali, Rivendite di generi di monopolio, tutte le Organizzazioni del P.N.F. (Dopolavoro, Coni, O.N.B., Opera maternità ed infanzia, Gruppi rionali, ecc.) Associazioni nazionali dei benemeriti della guerra (Associazione mutilati ed invalidi, Famiglie dei caduti, Associazione combattenti, ecc.).

Tutte le altre istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, società, banche, ditte e persone a cui la Amministrazione del lotto riterrà opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà delle Intendenze di finanza e dei Governi dell'A.O.I., della Colonia e Possedimenti italiani di chiedere agli incaricati della vendita una congrua cauzione.

### Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli Uffici, Enti e persone di cui al precedente articolo oppure per il tramite di persone da essi incaricati sotto la loro responsabilità.

Fermo l'obbligo di vendere i biglietti al prezzo di L. 12, a titolo di compenso e rimborso di spese, vengono rilasciate ai venditori L. 2 per ogni biglietto venduto.

Sulla matrice dei biglietti venduti dovranno essere segnate le generalità del venditore.

*Obblighi dei venditori.*

### Art. 9.

I venditori, ogni 15 giorni, dovranno trasmettere all'Intendenza di finanza dalla quale hanno ricevuto in carico i biglietti, le matrici dei blocchetti di biglietti venduti con un elenco in duplice esemplare di cui uno dovrà essere loro restituito per ricevuta.

In pari tempo i venditori dovranno rimettere alla stessa Intendenza l'importo dei biglietti venduti, eseguendone il versamento all'Ufficio postale, all'apposito conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto).

A tal uopo i venditori saranno forniti di appositi bollettini di versamento. La ricevuta, rilasciata dall'Ufficio postale, dovrà essere allegata all'elenco dei biglietti venduti di cui al primo comma del presente articolo e gli estremi della medesima (numero, data ed importo), dovranno essere trascritti sui due esemplari dell'elenco.

Nell'A.O.I. nella Colonia e Possedimenti italiani, le matrici e gli elenchi predetti, con allegate le ricevute dei versamenti effettuati al conto corrente postale, saranno dai venditori rimessi ai rispettivi Governi.

*Obblighi delle Intendenze di finanza e dei Governi delle Colonie e Possedimenti italiani.*

### Art. 10.

Le Intendenze di finanza ed i Governi dell'A.O.I., della Colonia e dei Possedimenti italiani controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimetteranno al Ministero delle finanze Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) unitamente ad un elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà dal Ministero restituito per ricevuta.

Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) procede al riscontro delle matrici che pervengono, ne esegue le registrazioni nelle proprie scritture e provvede alla loro classificazione e custodia per le operazioni di estrazione e delle altre conseguenti e dipendenti.

*Data di inizio e di cessazione della vendita - Matrici dei biglietti non pervenute tempestivamente - Effetti - Pubblicazione dell'elenco relativo.*

### Art. 11.

Il Ministro per le finanze stabilirà la data di inizio della vendita dei biglietti della Lotteria, che non potrà essere anteriore a 4 mesi da quella fissata per la corsa in cui si disputerà il Gran Premio Merano.

La vendita dei biglietti cessa nel Regno almeno 15 giorni e, nell'A.O.I., nella Colonia e Possedimenti italiani, almeno 25 giorni prima di quello stabilito per le corse suddette.

Il giorno delle corse verrà reso noto insieme con la data di chiusura della vendita nel Regno, nell'A.O.I., nella Colonia e Possedimenti italiani.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite ai termini del precedente art. 9 dovranno, dagli incaricati della vendita, essere rimesse alla rispettiva Intendenza di finanza o Governo non oltre 3 giorni dalla data di cessazione della vendita.

Dette matrici dovranno dalle Intendenze o Governi essere fatte pervenire al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) non oltre i 3 e 13 giorni rispettivamente da quello del ricevimento delle matrici stesse. Le matrici che non saranno pervenute entro gli indicati termini non potranno concorrere all'estrazione dei premi e gli importi dei relativi biglietti saranno restituiti agli interessati su loro richiesta ed a presentazione dei biglietti.

La domanda di rimborso del prezzo di tali biglietti dovrà essere presentata entro 180 giorni a decorrere da quello delle corse.

In tal caso l'Amministrazione ricupererà dal venditore il compenso di L. 2 stabilito per ogni biglietto.

L'elenco delle matrici, non pervenute tempestivamente e quindi non concorrenti all'estrazione dei premi, sarà pubblicato a cura del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

È poi in facoltà dello stesso Ministero di far pubblicare il detto elenco nei principali giornali.

Contemporaneamente all'ultima resa delle matrici dei biglietti venduti ed in ogni caso, non oltre i 3 giorni dalla chiusura della vendita stabiliti dal 4° comma del presente articolo, gli incaricati della vendita dovranno provvedere alla restituzione alle Intendenze od ai Governi, da cui li hanno ricevuti, dei biglietti rimasti invenduti.

Coloro che venissero meno all'obbligo di rimettere, nei termini prescritti, le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti, o di restituire i biglietti invenduti, sarano passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

### Art. 12.

Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) sulla scorta delle matrici e dei dati pervenuti dalle Intendenze del Regno e dai Governi dell'A.O.I. della Colonia e Possedimenti italiani, compilerà un elenco generale dei biglietti venduti.

*Operazioni di estrazione - Modalità - Garanzie.*

Art. 13.

Nei 3 giorni che precedono quello delle corse, a cura del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) in locale pubblico avrà luogo in Merano l'estrazione dei numeri dei biglietti con le formalità previste dall'articolo seguente.

All'inizio delle operazioni relative verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi determinati ai sensi degli articoli 18 e 19 con decreto del Ministro per le finanze.

Tutte le operazioni di estrazione saranno controllate dal Comitato di direzione di cui all'art. 1, oppure dal Sottocomitato che all'uopo fosse stato delegato ai sensi dell'art. 2.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) redigerà regolare verbale delle operazioni suddette che sarà firmato dai membri del Comitato di direzione e dal Sottocomitato delegato, presenti all'estrazione.

A detto Comitato o Sottocomitato dovrà essere presentato un elenco numerico portante la serie ed il numero dei biglietti venduti per ciascuna serie e concorrenti all'estrazione.

Art. 14.

L'estrazione dei numeri dei biglietti si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da una piccola urna, contrassegnata col numero romano I, nella quale saranno state immesse, alla presenza del pubblico e del Comitato, tante lettere dell'alfabeto semplici ed associate quante sono le serie dei biglietti venduti, stampate nell'interno di una sfera metallica chiusa a scatto o con coperchio avvitabile, sarà estratta una lettera; questa indicherà la serie prima estratta;

2° da cinque piccole urne contrassegnate con i numeri romani: II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali saranno stati immessi alla presenza del pubblico e del Comitato 10 numeri dallo zero al nove, stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile, verrà estratto singolarmente un numero: i 5 numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiranno rispettivamente le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine, le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti fossero i cinque zeri, essi rappresenteranno il numero 100.000.

Finita l'operazione, nell'urna delle lettere alfabetiche della serie ed in quella dei numeri, verranno nuovamente imbussolate le cifre uscite con la prima estrazione. Queste due operazioni si ripeteranno tante volte quanti sono i cavalli definitivamente iscritti alle Corse e i premi di consolazione.

Prima di ogni singola estrazione le singole urne verrano sottoposte a movimento rotatorio.

L'estrazione verrà compiuta da personale adatto, con braccio nudo ed occhi bendati, scelto dal Comitato di direzione.

Qualora fosse estratta la serie ed il numero di un biglietto non venduto e non registrato e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripetesse una serie ed un numero già sorteggiati, l'estrazione della serie e del numero sarà ritenuta nulla, e si rinnoverà l'operazione. Di tutte le operazioni suddette sarà redatto regolare verbale.

L'estrazione dei nomi dei cavalli per l'abbinamento ai numeri dei biglietti estratti, avverrà con le modalità indicate nell'articolo seguente, nell'Ippodromo il giorno delle corse immediatamente prima dell'espletamento delle corse stesse.

*Svolgimento delle corse ed estrazione per l'abbinamento dei biglietti vincenti ai cavalli.*

Art. 15.

L'estrazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14 verrà effettuata alla presenza del pubblico e sotto il controllo del Comitato di direzione o del Sottocomitato a tal uopo delegato.

Da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico e del Comitato o Sottocomitato di direzione, i nomi dei cavalli su carta flessibile e chiusi in astucci di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questi indicherà il cavallo primo estratto.

Il cavallo primo estratto sarà abbinato al biglietto primo estratto seguendone la sorte agli effetti dell'assegnazione del premio stabilito nel successivo art. 19 e così di seguito per le successive estrazioni fino a raggiungere il numero totale dei cavalli definitivamente iscritti alle corse.

Di tutte le operazioni suindicate verrà redatto regolare verbale dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze per l'estrazione dei numeri dei biglietti.

Art. 16.

A cura del Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) sarà pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni da affiggersi nell'Albo delle Intendenze di finanza e dei Comuni del Regno ove vennero venduti i biglietti, nonchè nell'Albo degli Uffici di Governo dell'A.O.I., della Colonia e Possedimenti italiani.

*Presentazione dei biglietti vincenti - Termine pagamento dei premi.*

Art. 17.

I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire a rischio del mittente al Ministero delle finanze Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) entro 180 giorni decorrenti da quello delle corse.

I relativi premi saranno pagati mediante assegno o vaglia della Banca d'Italia agli esibitori o ai mittenti dei singoli biglietti, secondo le generalità da essi fornite, non appena il Comitato di direzione avrà controllato la validità del titolo ed apposto il visto sul biglietto.

I venditori dei biglietti vincenti dovranno presentare al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) entro i 180 giorni, una domanda di pagamento per il premio loro spettante nella quale sia specificato il numero e la serie del biglietto venduto.

Decorsi i 180 giorni, i biglietti vincenti non presentati saranno prescritti e pertanto inesigibili ed i relativi premi andranno sino a concorrenza di L. 350.000 a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e la differenza a beneficio dell'Erario.

Se l'importo dei premi relativi ai biglietti prescritti fosse inferiore all'indicata somma di L. 350.000, si dovrà integrare il beneficio a favore dell'Unione predetta fino a raggiungere la somma stessa, diminuendo proporzionalmente le quote degli altri Enti beneficiari della Lotteria, meno quelle in favore dell'Erario e dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Merano.

Ugualmente prescritti saranno i premi dei venditori che non avranno presentato la domanda di pagamento entro il limite previsto, e l'importo relativo sarà devoluto all'Erario.

*Ripartizioni del ricavato della Lotteria.*
*Enti beneficiari - Massa premi e ripartizione.*

Art. 18.

Dalla somma ricavata dalla vendita dei biglietti si deduce:

*a*) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per biglietto;

*b*) il 10 % per tutte le spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria;

*c*) la somma di L. 4.000.000 fissa ed invariabile, a favore dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Merano, cui è affidata l'organizzazione delle Corse.

Della somma rimasta, dopo prelevate le quote innanzi indicate, sarà devoluto, quando il ricavato della vendita dei biglietti non superi i 20 milioni di lire, il 40 % a favore degli Enti beneficiari della Lotteria esclusa l'Azienda di Merano, ed il 60 % alla massa premi.

Ove il ricavato della vendita dei biglietti superi i 20 milioni ma non i 25 milioni di lire, della somma eccedente i 20 milioni, dopo effettuata la deduzione delle partite di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, il 44 % affluirà alla massa premi ed il 56 % andrà, per metà, a favore degli Enti beneficiari predetti, esclusa l'Azienda di Merano, e per metà a beneficio dell'Erario in conto proventi del Lotto, in aggiunta al 10 % di cui alla lettera *b* per le spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria.

Art. 19.

La quota del 40 % a favore degli Enti beneficiari della Lotteria, esclusa l'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Merano, quando il ricavato della vendita non superi i 20 milioni di lire, sarà così ripartita:

1° 5,55 % a favore del Ministero dell'interno, per gli Enti comunali di assistenza del Regno;

2° 5,56 % a favore del P.N.F. per le Colonie Marine e Montane;

3° 6,67 % a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia;

4° 8,89 % a favore della Croce Rossa Italiana, di cui 1 % per la lotta antitubercolare;

5° 6,67 % a favore dell'Opera nazionale Balilla;

6° 4,44 % a favore della Federazione nazionale per la lotta antitubercolare;

7° 6,67 % a favore del Comitato olimpionico nazionale italiano;

8° 55,55 % a favore della Federazione nazionale fascista editori giornali ed agenzie di stampa da destinare a campagna di pubblicità nella stampa quotidiana.

Nella stessa proporzione sarà ripartita la quota risultante a favore degli Enti beneficiari (esclusa sempre l'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Merano) quando il ricavato della vendita superi i 20 milioni di lire ma non i 25 milioni.

Qualora invece il ricavato della vendita dei biglietti superasse i 25 milioni di lire, fermo quanto disposto con l'articolo 18 fino all'indicata somma, dalla somma eccedente tale limite, si deducono la tassa di bollo ed il 10 % per quota spese allo Stato, nonchè la percentuale del 60 % per la massa premi, e la differenza si devolve in ragione del 75 % in aggiunta al 10 % di cui alla lettera *b*) art. 18 per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria e del 25 % a favore della Federazione nazionale fascista editori giornali e agenzie di stampa.

Art. 20.

La parte del ricavato della vendita dei biglietti destinata alla massa premi sarà distribuita, tenendo per base il per cento, come segue:

1° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano) il . 40 %

2° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato secondo nella corsa principale il . . . . . . . . . 15 %

3° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato terzo nella corsa principale il . . . . . . . . . 6 %

4° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa che segue in ordine di importanza la corsa principale il . . . . . . . . . . . . 3 %

5° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella terza corsa in ordine di importanza il . . . . 2 %

6° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella quarta corsa in ordine di importanza lo . . 1,50 %

7° al possessore del biglietto venduto estratto e corrispondente al cavallo classificato primo nella quinta corsa in ordine di importanza lo . . . 1 %

8° a tutti gli altri possessori dei biglietti venduti estratti e corrispondenti a tutti i cavalli rimasti iscritti dopo l'ultimo *forfait* alle 5 corse in parti uguali il . . . . . . . . . . . 12,15 %

9° al venditore del biglietto vincente il primo premio corrispondente al cavallo arrivato primo nella corsa principale (Gran Premio Merano) lo . . 0,70 %

10° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato secondo nella corsa principale lo . . . . . . . . . . 0,45 %

11° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo arrivato terzo nella corsa principale lo . . . . . . . . . . . 0,20 %

12° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella corsa che segue in ordine di importanza la corsa principale lo . . . . . . . . . . 0,15 %

13° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella terza corsa in ordine di importanza lo . . 0,15 %

14° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella quarta corsa in ordine di importanza lo . 0,10 %

15° al venditore del biglietto vincente il premio corrispondente al cavallo classificato primo nella quinta corsa in ordine di importanza lo . 0,10 %

16° a n. 150 premi di consolazione da assegnarsi in parti uguali ai portatori dei biglietti venduti estratti, oltre quelli corrispondenti ai cavalli premiati di cui ai numeri da 1 a 8 il . . . 17,50 %

Art. 21.

Oltre la campagna pubblicitaria che gli editori dei giornali dovranno fare gratuitamente per la Lotteria Ippica con le modalità che saranno stabilite dal Comitato di direzione, di cui all'art. 1, essi dovranno altresì svolgere, sempre gratuitamente, quelle altre forme di pubblicità che il Ministero per la stampa e la propaganda, d'intesa col Ministero delle finanze, riterrà conveniente nell'interesse pubblico, quali ad esempio, la pubblicità a favore del turismo,

delle RR. Aziende patrimoniali dello Stato gestite dalla Direzione generale del demanio del Ministero finanze, della Propaganda nazionale, della Moda italiana (ditte che favoriscono tale moda), nonchè per la Lotteria di Tripoli.

Art. 22.

L'Azienda autonoma di cura e soggiorno di Merano assegnerà al Gran Premio Merano della corsa principale, collegata con la Lotteria, una somma complessiva non inferiore ad un milione.

La quota spettante al cavallo primo arrivato nella detta corsa principale non dovrà essere inferiore a L. 500.000.

Art. 23.

Il diritto al premio di cui all'art. 20, nn. 9, 10 e 11 spetta al venditore le cui generalità sono segnate sulla matrice del biglietto.

Art. 24.

Qualora le Corse non dovessero per qualsiasi ragione aver luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita a favore dei portatori dei biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione non connessi, cioè all'esito delle Corse, verrà ripartita come appresso:

a) il 77 % a favore dei possessori dei biglietti estratti in corrispondenza al numero dei cavalli iscritti definitivamente alle Corse, da dividersi in parti uguali;

b) l'1,50 % a favore dei venditori dei biglietti di cui sopra, da dividersi in parti uguali;

c) il 3,50 % a favore dell'Azienda autonoma di cura e di soggiorno di Merano.

Art. 25.

Il Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) provvederà a versare agli Enti interessati le quote ai medesimi dovute ai termini dell'art. 18 mediante assegni o vaglia della Banca d'Italia.

*Spese di gestione della Lotteria e relazione finale.*

Art. 26.

La gestione della Lotteria Ippica è da considerarsi fuori bilancio, fatta eccezione per la quota di 10 % spettante all'Erario ai sensi dell'art 18, lettera b).

Detta quota sarà prelevata dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ufficio Centrale del Personale (Servizio del lotto) e versata in Tesoreria, per le spese riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria da fare carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Per le spese da effettuarsi in economia saranno emessi ordini di accertamento a favore del capo del Personale e dei servizi del lotto, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450.

Agli effetti del presente articolo si intendono autorizzate in economia tutte le spese relative alla gestione della Lotteria.

Le spese suddette saranno deliberate dal Comitato di Direzione della Lotteria, e, nei casi di urgenza, dal Sottocomitato.

Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto per tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Per tutti gli eventuali altri prelevamenti da effettuarsi sul conto corrente intestato al Ministero delle finanze - Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) (gestione fuori bilancio) sarà provveduto in base a decreti del Ministro per le finanze il quale potrà delegare il capo del personale e dei Servizi lotto.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ufficio centrale del personale (Servizi del lotto) compilerà una dettagliata relazione amministrativo-contabile della gestione che sarà rassegnata per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: DI REVEL.

(2150)

DECRETI MINISTERIALI 1° giugno 1937-XV.
**Diniego di registrazione di specialità medicinali.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 21 luglio 1933-XI della Ditta Bazzoni Guido, domiciliata in Verano Brianza diretta ad ottenere la registrazione dei presidî medico-chirurgici denominati « Formiol » e « Cresoleina » con la seguente formula di composizione:

Formiol: Sapone liquido di olio di ricino Kg. 3; Stereopteni ed Oleopteni di timo, lemongrass, terpeni di limone Kg. 0,5; Formaldeide liq. 40 % vol. Kg. 15; acqua q. b. per Kg. 100 di prodotto;

Cresoleina. Olio medio di catrame Kg. 30; Fenolo greggio al 98 % Kg. 10; Sapone liquido di colofonia q. b. per Kg. 100 di prodotto;

Considerato che la reale composizione di ambedue i prodotti non corrisponde alla formula dichiarata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione del. l'art. 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 169 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Bazzoni Guido la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, dei presidî medico-chirurgici denominati « Formiol » e « Cresoleina ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 25 ottobre 1935 della Ditta A. Orio domiciliata in Milano, via Ferruccio 22, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Afebril » in fiale da cc. 2 ed 1, prodotta nel labora-

torio chimico Orfila sito in Milano, Coni Zugna 47, con la seguente formula di composizione: acido glicerofosforico gr. 0,005; solfuro di sodio gr. 0,0019 pari a zolfo gr. 0,000651; solfuro di potassio gr. 0,0001 pari a zolfo gr. 0,0000029; ossimetilene gr. 0,0008; soluzione idrocanforata q. b. a cc. 2;

Considerato che le indicazioni terapeutiche non corrispondono alla reale composizione del prodotto e che d'altra parte la Ditta non ha presentato, per quanto più volte richiesta, una documentazione clinica sulle vantate attività terapeutiche del prodotto;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta A. Orio di Milano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Afebril » in fiale da cc. 1 e 2 prodotta nel Laboratorio Orfila pure di Milano.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Ministro*: BUFFARINI.

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 30 dicembre 1934 della Ditta Camillo Corvi domiciliata in Piacenza, via XX Settembre 105-108, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastrofil dott. Corvi » prodotta nell'officina della Ditta con la seguente formula di composizione: soluzione idroglicerica dei principî attivi dei vegetali eupeptici; china 4 %, condurango 2 %, corteccia arancio amaro 3 %, genziana 0,5 %; rabarbaro 2 % attivata del 5 % di succhi enzimatici;

Considerato che le vantate numerose attività terapeutiche non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto e che la formula di composizione non è nè chiara nè razionale;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Camillo Corvi di Piacenza la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Gastrofil dott. Corvi ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Ministro*: BUFFARINI.

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 30 aprile 1930-VIII della Ditta Ettore Cristiano domiciliata in Napoli, Riviera Chiaia 77, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterozima » prodotta nel laboratorio della Farmacia Pontificia Cristiano con la seguente formula di composizione: Pancreatina pura attiva 10 %, Taka Diastasi 5 %, Boldo 4 %, Condurango 4 %, Citrato sodio 5 %, Soluzione idroglicerica q. b. a 100 grammi;

Considerato che ai controlli di laboratorio è risultato che la composizione del prodotto non corrisponde al dichiarato per quanto riguarda il contenuto e l'attività dei fermenti;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli da 161 a 188 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Ettore Cristiano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Enterozima ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Ministro*: BUFFARINI.

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 31 marzo 1928 della Ditta Farmacia S. Simone di S. e G. Tacconis, domiciliata in Torino, via Garibaldi 13, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Novochimosin » prodotta dall'Industria Chimica Lugano, con la seguente formula di composizione: Enzima gastrico riattivato gr. 0,10; Saccarosio gr. 0,15 per ogni compressa;

Considerato che il potere proteolitico dovuto alla pepsina non corrisponde a quello minimo di 1/100 prescritto dalla F. U.;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 178 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Farmacia S. Simone la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Novochinosin ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 febbraio 1937 della Ditta dott. Luigi Biasi domiciliata in Milano, via Adua n. 6, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Antireumatico 44 » prodotta nel Laboratorio O. Mazzolini e C. di A. Saita con sede in Milano, via Giuseppe Ferrari 9, con la seguente formula di composizione: canfora naturale gr. 20; vasellina bianca q. b. a gr. 100, essenza di rosa tracce;

Considerato che al prodotto vengono attribuite attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione e segnatamente quelle di « dissolvente nelle forme artitrico reumatiche ed uricemiche »;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 178 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta dott. Luigi Biasi di Milano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Antireumatico 44 » prodotta nel Laboratorio O. Mazzolini e C. di A. Saita posto in Milano.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 10 giugno 1936-XIV della Ditta G. Landini di A. Bosio domiciliata in Torino, via Genova 68, diretta ad ottenere la registrazione quale presidio medico-chirurgico del prodotto denominato « Formiolin », composto di sapone liquido perfettamente neutro contenente una percentuale di formaldeide e di speciali essenze aromatiche;

Considerato che il prodotto stesso non svolge una sufficiente azione battericida;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 4 e seguenti del regolamento 4 dicembre 1928, n. 3112;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto l'art. 189 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta G. Landini di A. Bosio la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, del presidio medico-chirurgico denominato « Formiolin ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 25 maggio 1936-XIV, della Ditta S. A. Prodotti Nazionali Farmaceutici domiciliata in Roma, via Chiana, 17, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Digestivo Lim », prodotta nell'officina della stessa Ditta, con la seguente formula di composizione per ogni pastiglia: Pancreatina, grammi 0,10; Pepsina; gr. 0,10; Taka Diastasi, gr. 0,05; Papaina, gr. 0,05; Crexina tannica, gr. 0,02; quassina, gr. 0,01; Estratto di noce vomica, gr. 0,01; Estratto di condurango, gr. 0,02;

Considerato che ai controlli di Laboratorio è risultato che tutti i fermenti dichiarati sono pressochè inattivi e l'attività della pepsina è molto inferiore a quella minima prescritta dalla F. U.

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 188 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta S. A, Prodotti Nazionali Farmaceutici la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Digestivo Lim ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 giugno 1929 della Ditta Laboratorio Farmaceutico Contardi domiciliata in Genova, via Baldi 105, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Iecor », prodotta nel Laboratorio farmaceutico Contardi, con la seguente formula di composizione: Olio di fegato di merluzzo 0,30; Glicerofosfato Fe, Ca, Mg, Mn ana gr. 10; Emoglobina 0,10; Pepsina titolo 1 per 30 gr. 0,10 per ogni cachet;

Considerato che ai controlli di Laboratorio la composizione del prodotto è risultata non corrispondente al dichiarato per quanto riguarda l'attività della pepsina e la presenza dell'olio di fegato di merluzzo;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 178 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Laboratorio Farm. Contardi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Iecor ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

---

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 3 dicembre 1935 e 15 dicembre 1936 della Ditta I.M.E.T. (Istituto Medico e Terapeutico) di Lochis Alfredo e Fulco Vincenzo domiciliato in Torino, via Curtatone 3, dirette ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Gastracido già Gastric A », prodotta nell'officina del dott. Damonte sita in Torino, via Sagliano Micca n. 1, con la seguente formula di composizione: Pepsina estrattiva gr. 10; Acido cloridrico diluito F. U. gr. 10; Pozione glicerico tonico amaro q. b. a cc. 100;

Considerato che dalla analisi eseguita la formula di composizione, di per se stessa irrazionale, è risultata diversa da quella dichiarata perchè la pepsina è assente o totalmente inattiva; che pertanto il prodotto non possiede le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 178 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta I.M.E.T. di Lochis Alfredo e Fulco Vincenzo di Torino la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478 della specialità medicinale denominata « Gastracido già Gastric A », prodotto nell'officina dottor Damonte sita egualmente in Torino.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

---

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 12 ottobre 1935 della Ditta Madel domiciliata in Milano, via Petrella 9, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Pekol » nelle categorie elixir e compresse, prodotta nell'officina Bernocco e Borgogno sita in Torino, via Mazzini n. 6, con la seguente formula di composizione:

1° elixir: pepsina 1/30 00 gr. 1,50; acido lattico gr. 0,50, papaina gr. 1; estratto fluido arancio amaro gr. 2; estratto fluido china gr. 1, estratto fluido kola gr. 0,50, elixir aromatico q. b. a gr. 100;

2° compresse: pepsina gr. 0,03; papaina gr. 0,05, sodio fosfato gr. 0,05, belladonna gr. 0,01, sodio carbonato ac. gr. 0,04, bismuto carbonato gr. 0,02 p. compressa.

Considerato che la formula di composizione riscontrata all'analisi non corrisponde per la categoria elixir a quella dichiarata perchè manca qualsiasi attività proteolitica dovuta alla papaina, e quella della pepsina è molto inferiore al dichiarato, e che quindi il prodotto non può possedere le vantate attività terapeutiche;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 178 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Madel di Milano la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Pekol » nella categoria elixir, prodotta nell'officina Bernocco e Borgogno di Torino.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

---

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande in data 19 e 20 febbraio 1930 della Ditta Laboratorio farmaco-terapico di Francesco Passalacqua, domiciliata in Velletri (Roma), via Vittorio Emanuele 22, di-

retta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « La Fulminea » prodotta nell'officina della Ditta con la seguente formula di composizione: infuso polmonaria, borragine e borrana al 10 % gr. 160; pirenolo gr 0,05; tintura grindelia robusta gr. 1; alcool a 90 grammi 10; cocciniglia gr. 0,05;

Considerato che le indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla reale formula di composizione, la quale d'altra parte non è razionale, tenuto conto delle esagerazioni contenute nel foglio illustrativo e insite nel nome stesso, secondo cui l'uso del medicamento assicurerebbe la guarigione rapidissima della pertosse;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 e 178 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Laboratorio farmaco-terapico di Francesco Passalacqua di Velletri (Roma) la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « La Fulminea ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 20 agosto 1927 della Ditta Laboratorio dott. Trisi domiciliato in Pescara Porta Nuova, via del Ponte, diretta ad ottenere la registrazione della specialità medicinale denominata « Gono Trisi già Gonococtanatos Trisi », prodotta nell'officina della Ditta stessa con la seguente formula di composizione: perossido di zinco gr. 0,005; nitrato acido di mercurio gr. 0,0025, rivanolo gr. 0,0025, paramidobenzoato di etile gr. 0,05; acido ortoborico gr. 2; glicerina gr. 20; acqua distillata e sterilizzata gr. 80;

Considerato che dal punto di vista chimico il perossido di zinco non può sussistere in presenza del nitrato di mercurio e che la formula di composizione quindi è irrazionale;

Tenuto conto che ad onta delle ripetute osservazioni la Ditta non ha eliminato dagli stampati illustrativi indicazioni ingiustificate in ispecie quelle relative alla pretesa distruzione del gonococco « che uccide anche se annidato nella mucosa uretrale »;

Ritenuto che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 161 a 179 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' negata alla Ditta Laboratorio dott. Trisi la registrazione a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, della specialità medicinale denominata « Gono Trisi già Gonococtanatos Trisi ».

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1937-XV.

**Riconoscimento al comune di Abetone (Pistoia) della qualifica di stazione di soggiorno e turismo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Visti i decreti interministeriali 18 ottobre 1932-X col quale venne riconosciuta la stazione interprovinciale di soggiorno e turismo di Abetone, comprendente parti di territorio dei comuni di Cutigliano (Pistoia) e di Fiumalbo (Modena), 12 settembre 1934-XII, con cui fu costituito il Comitato per l'amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione anzidetta, e 31 dicembre 1934-XII, col quale il riconoscimento della stazione stessa fu prorogato per un quinquennio;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 171, col quale venne costituito il comune di Abetone in provincia di Pistoia;

Vista la deliberazione 9 gennaio 1937-XV, con cui il podestà di Abetone chiede che tutto il territorio di quel Comune venga qualificato stazione di soggiorno e turismo per un quinquennio, impegnando il Comune stesso ad eseguire entro tale periodo tutte le opere necessarie per il riconoscimento definitivo di detta qualifica;

Ritenuto che le località tuttora appartenenti al comune di Fiumalbo, comprese nella stazione interprovinciale riconosciuta col decreto interministeriale 18 ottobre 1932-X, non presentano da sole i requisiti prescritti per il mantenimento della qualifica sopra indicata;

Intesi la Giunta provinciale amministrativa di Pistoia ed il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura o di turismo;

Visti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, e la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321;

Decreta:

Art. 1.

I surriferiti decreti interministeriali 18 ottobre 1932-X, 12 settembre 1934-XII e 31 dicembre 1934-XIII sono revocati.

Art. 2.

A tutto il territorio del comune di Abetone, delimitato in conformità della pianta planimetrica annessa al R. decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, è riconosciuta, per un quinquennio, la qualifica di stazione di soggiorno e turismo, salvo riconferma a condizione che entro tale periodo

venga provveduto ad un più abbondante approvvigionamento idrico e ad una migliore sistemazione del servizio di smaltimento dei materiali di rifiuto.

Art. 3.

Il prefetto di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

*Il Ministro per la stampa e la propaganda*:
ALFIERI.

(2200)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1937-XV.
**Emissione di Buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1937-38.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 15 della legge 24 giugno 1937, n. 942, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1937-30 giugno 1938;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1937-1938 di Buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza a dodici mesi e fruttanti l'interesse annuo anticipato del 5 %.

Art. 2.

I detti Buoni saranno distinti nelle seguenti nove serie:

| | | |
|---|---|---|
| *A* . . . . . . | di L. | 500 |
| *B* . . . . . . | » » | 1.000 |
| *C* . . . . . . | » » | 2.000 |
| *D* . . . . . . | » » | 5.000 |
| *E* . . . . . . | » » | 10.000 |
| *F* . . . . . . | » » | 50.000 |
| *G* . . . . . . | » » | 100.000 |
| *H* . . . . . . | » » | 500.000 |
| *I* . . . . . . | » » | 10.000.000 |

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: DI REVEL.

(2421)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Ottantunesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 28 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 910, con il quale alla Società Idroelettrica Alto Modenese, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare la miniera di gas idrocarburati denominata « Vetta », sita in località Vetta e Sassatella dei comuni di Montefiorino e Frassinoro, provincia di Modena, per destinare i gas estratti ad uso di carburante nell'autotrazione.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 264, con il quale alla Società Anonima Capodimonte, è stata trasferita la miniera di caolino sita nell'isola di Gavi, in territorio del comune di Ponza, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 13 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 251, con il quale alla Società anonima mineraria Isole Pontine (S.A.M.I.P.), è concessa per la durata di anni 25, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino e silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere e terre di sbianca, sito in territorio dell'Isola di Ponza, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 266, con il quale alla signora Virginia Buoninsegni vedova Tadini e all'avvocato Mario Tadini, usufruttuario in parte, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di manganese denominata « Poggio Santa Cecilia », sita in territorio del comune di Rapolano, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 265, con il quale alla Società Unione Cementi Marchino e C., è concessa per la durata di anni quaranta, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento, denominata « Pantalone Garavagna » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 267, con il quale ai signori Angelo, Franco e Dante Mezzetti, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento, denominata Passignano sul Trasimeno, sita in territorio del comune omonimo, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 268, con il quale alla Società Anonima Ligniti e Derivati, è accordata per la durata di anni cinquanta decorrenti dal 7 settembre 1937-XV, la proroga della concessione della miniera di lignite denominata « Casino Lilliano », in territorio del comune di Castellina in Chianti, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 283, con il quale alla Ditta Fratelli Buzzi, sono state trasferite le miniere di marna da cemento « Berra » e « Croce Lunga », in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 284, con il quale al signor Rossi Giovanni, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Dinavolo » sita in territorio del comune di Travo, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 285, con il quale è stata accettata la rinuncia fatta dalla Società Anonima Miniere di Malfidano alla concessione della miniera di zinco denominata « Serra Trigus », sita in territorio dei comuni di Iglesias e Fluminimaggiore, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 290, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cà Bercio e Cà Bonore », sita in territorio del comune di Ulbiale Clanezzo, provincia di Brescia, è stata trasferita e intestata alla Società Anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 291, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Società Val de Travers Asphalt Paving Co Ltd., alla concessione della miniera di asfalto denominata « Streppenosa », sita in territorio di Modica, provincia di Ragusa.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 288, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Monte Artino » sita in territorio del comune di Premana, provincia di Como, accordata con R. decreto 22 giugno 1865 alla Ditta Rubini

e C., è pervenuta con rogito 26 novembre 1906, alla Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, non è confermata.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 289, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Varrone e Dossello », sita in territorio del comune di Introbbio, provincia di Como, accordata con R. decreto 22 giugno 1865 alla Ditta Rubini e C., e pervenuta con rogito 26 novembre 1906, alla Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, non è confermata.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1937-XV, registro n. 4 Corporazioni, foglio 292, con il quale alla Società in liquidazione « Federico Orsini e Figlio »; è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termominerale delle sorgenti denominate « Terme Vesuviane Nunziante » site in territorio del comune di Torre Annunziata, provincia di Napoli.

(2163)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 7 giugno corrente anno venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Agenzia postale di Napoli, Banco di Napoli, provincia di Napoli.

(2206)

### Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 5 giugno 1937-XV venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Sanarica, provincia di Lecce.

(2233)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

### Media dei cambi e dei titoli

dell'8 luglio 1937-XV.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,20 |
| Francia (Franco) | 73,50 |
| Svizzera (Franco) | 435 — |
| Argentina (Peso carta) | 5,755 |
| Austria (Shilling) | 3,56 |
| Belgio (Belga) | 3,1975 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,11 |
| Danimarca (Corona) | 4,2055 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,7335 |
| Olanda (Fiorino) | 10,4475 |
| Polonia (Zloty) | 360,25 |
| Romania (Leu) | 13,9431 |
| Svezia (Corona) | 4,857 |
| Turchia (Lira turca) | 15,1021 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,90 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,30 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 52,825 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 69,65 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,50 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,70 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,50 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,50 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,825 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,625 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 97,575 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

### Media dei cambi e dei titoli

del 9 luglio 1937-XV.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 94,15 |
| Francia (Franco) | 73,40 |
| Svizzera (Franco) | 435 — |
| Argentina (Peso carta) | 5,735 |
| Austria (Shilling) | 3,56 |
| Belgio (Belga) | 3,19[illegible]5 |
| Canadà (Dollaro) | 19 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,27 |
| Danimarca (Corona) | 4,203 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,731 |
| Olanda (Fiorino) | 10,45 |
| Polonia (Zloty) | 360,05 |
| Romania (Leu) | 13,9431 |
| Svezia (Corona) | 4,8545 |
| Turchia (Lira turca) | 15,1021 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,825 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,40 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 52,875 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 69,525 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,825 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,50 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,475 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,75 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,575 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 97,55 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Luigi Mirabella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo) ed i sigg. rag. Antonio Cirami di Vincenzo, rag. Salvatore Randazzo di Rosario e Gaetano Granata fu Gaetano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia,*
*Capo dell'Ispettorato:*
AZZOLINI.

(2239)

REGNO D'ITALIA

# MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

## Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1º al 15 maggio 1937 - Anno XV.

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Carbonchio ematico.* | | | |
| Bari | Acquaviva delle Fonti | Cap | — | 1 |
| Brescia | Brescia | B | — | 2 |
| Id. | Manerbio | B | — | 1 |
| Id. | Ospitaletto | B | — | 1 |
| Campobasso | Termoli | B | — | 1 |
| Id. | Acquaviva Collecroce | Cap | — | 1 |
| Firenze | Cerreto Guidi | Cap | 1 | — |
| Id. | Montaione | Cap | 1 | — |
| Fiume (Carnaro) | Castel Iablanizza | Cap | — | 1 |
| Frosinone | Veroli | Cap | — | 1 |
| Genova | Genova | Cap | 1 | — |
| Milano | Milano | Cap | 1 | 1 |
| Id. | Turbigo | Cap | — | 1 |
| Novara | Casalino | Cap | — | 1 |
| Nuoro | Macomer | Cap | 1 | — |
| Id. | Id. | O | 1 | — |
| Parma | Collecchio | B | 1 | — |
| Pavia | Mortara | B | 1 | — |
| Id. | Sant'Angelo | B | 1 | — |
| Reggio di Calabria | Camini | B | — | 1 |
| Id. | Biace | B | — | 1 |
| Id. | Taurianova | B | — | 1 |
| Terni | Terni | B | — | 2 |
| Torino | Brusasco Cavagnolo | B | — | 1 |
| | | | 9 | 19 |
| | *Carbonchio sintomatico.* | | | |
| Belluno | Trichiana | B | — | 1 |
| Nuoro | Escalaplano | B | — | 1 |
| | | | — | 2 |
| | *Afta epizootica.* | | | |
| Alessandria | Fraconalto | B | 1 | 2 |
| Id. | Occimiano | B | — | 1 |
| Id. | Pontestura | B | 2 | — |
| Aosta | Ch' .llon, | B | — | 1 |
| Id. | St. Vincent | B | — | 1 |
| Lucca | Coreglia | O | — | 1 |
| Milano | Besana Brianza | B | 1 | — |
| Id. | Guardamiglio | B | — | 1 |
| Novara | Borgomanero | B | — | 2 |
| Id. | Domodossola | B | — | 1 |
| Pavia | Castel d'Agogna | B | — | 1 |
| Id. | Cozzo | B | — | 1 |
| Id. | Scaldasole | B | — | 1 |
| Verona | Cerea | B | — | 1 |
| | | | 4 | 14 |
| | *Mal rossino dei suini.* | | | |
| Ascoli Piceno | Massignano | S | 1 | 3 |
| Id. | Mosampolo del Tronto | S | 1 | — |
| Id. | Montefiore dell'Aso | S | — | 1 |
| Bari | Grumo Appula | S | 1 | — |
| Belluno | Nel | S | — | 1 |
| Bolzano | Vaudeies | S | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Campobasso | Larino | S | — | 1 |
| Id. | Palata | S | — | 1 |
| Cosenza | Acri | S | 1 | — |
| Id. | Lungro | S | 1 | — |
| Id. | S. Martino di Finita | S | 1 | — |
| Id. | Torano Castello | S | 1 | — |
| Ferrara | Ferrara | S | — | 1 |
| Id. | Bondeno | S | — | 1 |
| Fiume | Fiume | S | — | 1 |
| Padova | Este | S | 1 | — |
| Id. | Megliadino San Vitale | S | 1 | — |
| Id. | Ospedaletto Euganeo | S | — | 1 |
| Id. | Rovolon | S | 2 | — |
| Pola | Isola d'Istria | S | — | 1 |
| Id. | Parenzo | S | — | 1 |
| Salerno | S. Gregorio Magno | S | — | 5 |
| Siena | Poggibonsi | S | 1 | — |
| Trento | Comezzadura | S | — | 1 |
| Udine | Martignacco | S | 1 | — |
| Id. | Udine | S | 1 | — |
| Vicenza | Malo | S | — | 1 |
| | | | 14 | 21 |
| | *Peste e setticemia dei suini.* | | | |
| Arezzo | Arezzo | S | — | 1 |
| Id. | Civitella Chiena | S | 5 | 7 |
| Id. | Cortona | S | 6 | 1 |
| Ascoli Piceno | Sant'Elpidio a Mare | S | 1 | — |
| Bolzano | Bolzano | S | — | 1 |
| Id. | Id. | S | — | 1 |
| Brescia | Rovato | S | — | 1 |
| Cremona | Pandino | S | — | 1 |
| Cuneo | Saluzzo | S | — | 2 |
| Firenze | Firenze | S | — | 1 |
| Forlì | Forlimpopoli | S | 1 | — |
| Id. | Cesena | S | 1 | — |
| Modena | Carpi | S | — | 1 |
| Novara | Novara | S | 3 | — |
| Id. | Carpignano Sesia | S | 1 | — |
| Id. | Casalino | S | — | 1 |
| Padova | San Giorgio in Bosco | S | — | 1 |
| Id. | Selvazzano | S | 1 | — |
| Id. | Trebaseleghe | S | — | 1 |
| Parma | Busseto | S | — | 1 |
| Pesaro | Urbania | S | — | 1 |
| Pistoia | Serravalle Pistoiese | S | 1 | — |
| Reggio nell'Emilia | Campagnola | S | — | 1 |
| Id. | Luzzara | S | — | 1 |
| Id. | Castelnuovo di Sotto | S | — | 1 |
| Id. | Casalgrande | S | — | 1 |
| Roma | Roma | S | 3 | 2 |
| Rovigo | Porto Tolle | S | 1 | — |
| Sassari | Siligo | S | — | 1 |
| Id. | Villanova | S | — | 6 |
| Siena | Castelnuovo Berardenga | S | 1 | — |
| Id. | Radda in Chianti | S | 1 | — |
| Id. | Radicondoli | S | 1 | — |
| Terni | Terni | S | — | 1 |
| Trento | Cavareno | S | — | 1 |
| Id. | Trento | S | — | 1 |
| Treviso | Pieve di Soligo | S | 1 | — |
| Id. | Preganziol | S | 1 | — |
| Id. | Borgo del Grappa | S | 1 | — |
| Udine | S Giorgio Richinvelda | S | 1 | — |
| Venezia | Annone Veneto | S | — | — |
| Verona | Selva Progno | S | 1 | — |
| Vicenza | Cartigliano | S | — | 1 |
| | | | 32 | 40 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | *Morva.* | | | |
| Genova | Genova | E | 1 | — |
| Napoli | Napoli | E | 1 | — |
| Padova | Tribano | E | — | 1 |
| | | | 2 | 1 |
| | *Farcino criptococcico.* | | | |
| Agrigento | Agrigento | E | 1 | — |
| Id. | Aragona | E | 2 | — |
| Bari | Andria | E | 2 | — |
| Id. | Bisceglie | E | 1 | — |
| Id. | Terlizzi | E | 1 | — |
| Benevento | Amorosi | E | — | 1 |
| Caltanissetta | Mussomeli | E | — | 1 |
| Campobasso | Casacalenda | E | 1 | — |
| Catania | Caltagirone | E | 2 | — |
| Id. | Mascali | E | 1 | — |
| Id. | Mascalucia | E | 1 | — |
| Imperia | Imperia | E | 1 | — |
| Id. | San Remo | E | — | 1 |
| Napoli | Afragola | E | 1 | — |
| Id. | Albanova | E | 2 | — |
| Id. | Azzana | E | 3 | 2 |
| Id. | Aversa | E | 3 | 1 |
| Id. | Caserta | E | 1 | 1 |
| Id. | Castellammare di Stabia | E | 2 | — |
| Id. | Cercola | E | 1 | — |
| Id. | Cimitile | E | 2 | — |
| Id. | Fertilia | E | 3 | — |
| Id. | Frattamaggiore | E | 1 | — |
| Id. | Frignano | E | 3 | — |
| Id. | Giugliano | E | 1 | — |
| Id. | Marcianise | E | 4 | — |
| Id. | Napoli | E | 23 | 20 |
| Id. | Nola | E | 6 | 1 |
| Id. | Parete | E | 1 | — |
| Id. | Pimonte | E | 1 | — |
| Id. | Pollena Trocchia | E | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio a Cremano | E | 5 | — |
| Id. | San Giuseppe Vesuv. | E | 1 | — |
| Id. | Sant'Anastasia | E | 1 | — |
| Id. | Sant'Antimo | E | 2 | — |
| Id. | Terzigno | E | 1 | — |
| Id. | Torre Annunziata | E | 6 | 2 |
| Id. | Villa Literno | E | 1 | 1 |
| Id. | Visciano | E | 1 | — |
| Parma | Parma | E | — | 1 |
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | E | — | 1 |
| Id. | Villa San Giovanni | E | — | 1 |
| Salerno | Altavilla Silentina | E | 1 | — |
| Id. | Angri | E | 1 | — |
| Id. | Battipaglia | E | 2 | — |
| Id. | Giffoni Valle Piana | E | 1 | — |
| Id. | S. Cipriano Picentino | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | — |
| Id. | Vietri sul Mare | E | 1 | — |
| Trapani | Alcamo | E | 9 | — |
| Id. | Calatafimi | E | — | 1 |
| Id. | Castellammare del Golfo | E | 3 | 1 |
| Id. | Partanna | E | 1 | — |
| Id. | Salemi | E | 1 | — |
| | | | 112 | 35 |
| | *Rabbia.* | | | |
| Ancona | Ancona | Can | — | 1 |
| Id. | Chiaravalle | Can | — | 1 |
| Belluno | Belluno | Can | — | 1 |
| Chieti | Vasto | Can | — | 1 |
| | Segue: *Rabbia.* | | | |
| Ferrara | Mesola | Can | — | 1 |
| Frosinone | Anagni | Can | — | 1 |
| Imperia | Ventimiglia | Can | 2 | — |
| Id. | Imperia | Can | 1 | — |
| Napoli | Arzano | Can | — | 1 |
| Id. | Napoli | Can | — | 8 |
| Id. | Portici | Can | — | 2 |
| Id. | Pozzuoli | Can | — | 1 |
| Id. | Resina | Can | — | 1 |
| Id. | Sparanise | Can | — | 1 |
| Id. | Torre Annunziata | Can | — | 1 |
| Roma | Roma | Can | — | 2 |
| Treviso | Medusa di Livenza | Can | — | 1 |
| | | | 3 | 24 |
| | *Rogna.* | | | |
| Frosinone | Amaseno | O | 2 | — |
| Id. | Casalattico | O | 10 | — |
| Imperia | San Remo | E | 1 | — |
| Pesaro Urbino | Apecchio | O | — | 3 |
| Id. | Piobbico | O | — | 5 |
| Rieti | Configni | O | 1 | — |
| Id. | Labro | O | 10 | — |
| Id. | Leonessa | O | 1 | — |
| Id. | Petrella Salto | O | 1 | — |
| Roma | Roma | O | 3 | — |
| Salerno | Contursi | O | 1 | — |
| Id. | Postiglione | O | 1 | — |
| Id. | Sala Consilina | O | 1 | — |
| Id. | Sanza | O | 7 | — |
| Id. | Sicignano degli Albur. | O | 4 | — |
| Terni | Calvi dell'Umbria | O | 2 | — |
| | | | 45 | 8 |
| | *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.* | | | |
| Agrigento | Licata | O | 1 | — |
| Id. | S. Stefano Quisquina | O | 2 | — |
| Catania | Vizzini | O | 1 | — |
| Roma | Roma | O | 3 | — |
| | | | 7 | — |
| | *Aborto epizootico.* | | | |
| Ancona | Filottrano | B | — | 1 |
| Bologna | Crevalcore | B | 3 | — |
| Id. | Granarolo Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Ozzano Emilia | B | 3 | — |
| Id. | Baricella | B | 1 | — |
| Id. | Malalbergo | B | 1 | — |
| Id. | Imola | B | 2 | 1 |
| Id. | Borgo Panigale | B | 1 | — |
| Bolzano | Marlengo | B | 1 | 1 |
| Id. | Merano | B | — | 1 |
| Id. | Ultimo | B | — | 1 |
| Cremona | Cella Dati | B | 1 | — |
| Id. | Cremona | B | 3 | — |
| Id. | Gussola | B | — | 1 |
| Id. | Pieve San Giacomo | B | — | 1 |
| Id. | Stagno Lombardo | B | 1 | — |
| Cuneo | Saluzzo | B | — | 1 |
| Ferrara | Bondeno | B | — | 2 |
| Id. | Cento | B | — | 1 |
| Id. | Ferrara | B | — | 1 |
| Id. | Lagosanto | B | — | 1 |
| Firenze | Campi Bisenzio | B | 1 | — |
| Forlì | Cesena | B | 1 | — |
| Id. | Riccione | B | 1 | — |
| Gorizia | Canale d'Isonzo | B | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | Segue *Aborto epizootico.* | | | |
| Gorizia | Plezzo | B | 1 | — |
| Lucca | Borgo a Mozzano | B | | 1 |
| Novara | Novara | B | 3 | — |
| Id. | Bannio Anzino | B | 4 | — |
| Id. | Briona | B | 1 | — |
| Id. | Calasca Castiglione | B | 6 | — |
| Id. | Piedimulera | B | 2 | — |
| Id. | Sozzago | B | 1 | — |
| Id. | Vanzone San Carlo | B | 2 | — |
| Padova | Pernumia | B | — | 1 |
| Id. | Piombino Dese | B | — | 1 |
| Parma | Felino | B | 1 | — |
| Id. | Mezzani | B | 1 | — |
| Id. | Monchio | B | 2 | — |
| Id. | Noceto | B | 1 | — |
| Id. | Sorbolo | B | — | 1 |
| Pistoia | Pistoia | B | 1 | — |
| Ravenna | Lugo | B | 1 | — |
| Reggio nell'Emilia | Casalgrande | B | 1 | 1 |
| Id. | Campegine | B | — | 2 |
| Id. | Albinea | B | — | 6 |
| Id. | Poniglio | B | 1 | — |
| Id. | Gualtieri | B | 2 | 1 |
| Id. | Casina | B | 1 | — |
| Id. | Gattatico | B | 1 | — |
| Id. | Castelnuovo ne' Monti | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | 4 | 3 |
| Rovigo | Loreo | B | 1 | — |
| Id. | Porto Viro | B | 1 | — |
| Sondrio | Lovero | B | 2 | — |
| Id. | Teglio | | 3 | — |
| Trieste | Ronchi dei Legionari | B | — | 1 |
| Udine | Porcia | B | — | 1 |
| Id. | Pordenone | B | 1 | — |
| Id. | Pravisdomini | B | — | 1 |
| Id. | Tolmezzo | B | 1 | — |
| Venezia | Annone Veneto | B | 1 | — |
| Id. | Caorle | B | 2 | — |
| Id. | Chioggia | B | 1 | — |
| Id. | Cona | B | 1 | — |
| Id. | Marcon | B | 1 | — |
| Id. | Portogruaro | B | 1 | — |
| Id. | Torre di Mosto | B | 2 | 1 |
| | | | 77 | 35 |
| | *Tubercolosi bovina.* | | | |
| Lucca | Camaiore | B | — | 1 |
| Massa Carrara | Pontremoli | B | — | 1 |
| Modena | Finale Emilia | B | — | 2 |
| Id. | Formigine | B | — | 2 |
| Id. | Medolla | B | — | 1 |
| Id. | San Possidonio | B | — | 1 |
| Id. | Sassuolo | B | — | 1 |
| Roma | Roma | B | — | 1 |
| Vicenza | Schio | B | — | 2 |
| | | | — | 12 |
| | *Diarrea dei vitelli.* | | | |
| Ascoli Piceno | Amandola | B | — | 2 |
| Udine | Porcia | B | 1 | — |
| | | | 1 | 2 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | *Difterite aviaria.* | | | |
| Padova | Campodarsego | Pol | 1 | — |
| | | | 1 | — |
| | *Colera dei polli.* | | | |
| Ancona | Fabriano | Pol | — | 1 |
| Campobasso | Montefalcone | Pol | — | 1 |
| Id. | Roccavivara | Pol | — | 1 |
| Treviso | Oderzo | Pol | 1 | — |
| Udine | Codroipo | Pol | — | 3 |
| Id. | Coseano | Pol | — | 1 |
| Id. | Udine | Pol | — | 1 |
| | | | 1 | 8 |
| | *Carbonchio bufalino.* | | | |
| Salerno | Battipaglia | Buf | — | 1 |
| Id. | Eboli | Buf | 2 | 2 |
| | | | 2 | 3 |
| | *Setticemia emorragica dei bovini.* | | | |
| Siena | Castellina Chianti | B | — | 1 |
| | | | — | 1 |

## RIEPILOGO

### dal 1° al 15 maggio 1937-XV - N. 9.

| N. d'ordine | MALATTIE | Numero delle provincie | Numero dei comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| | | con casi di malattie | | |
| 1 | Carbonchio ematico | 15 | 23 | 28 |
| 2 | Carbonchio sintomatico | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Afta epizootica | 7 | 14 | 18 |
| 4 | Malrossino dei suini | 15 | 27 | 35 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 26 | 42 | 72 |
| 6 | Morva | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Farcino criptococcico | 12 | 53 | 147 |
| 8 | Rabbia | 9 | 16 | 11 |
| 9 | Rogna | 7 | 16 | 45 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Aborto epizootico | 22 | 68 | 112 |
| 12 | Tubercolosi bovina | 5 | 9 | 12 |
| 13 | Diarrea dei vitelli | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Difterite aviaria | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Colera dei polli | 4 | 7 | 9 |
| 16 | Carbonchio bufalino | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Setticemia Emorragica dei bovini | 1 | 1 | 1 |

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; C, caprina; S, suina; E, equina; Pol, Pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

**Concorso a 15 posti di ispettore capo del ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (grado 8°, gruppo A).**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a 15 posti di ispettore capo (qualifica militare: maggiore) del ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (grado 8° - gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare le seguenti categorie di aspiranti di grado 8° o di grado 9° che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

*a*) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;

*b*) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

*c*) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;

*d*) ufficiali delle Forze armate dello Stato che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue specie di quelle in uso nelle colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere accompagnate da due fotografie dell'aspirante, in formato tessera senza copricapo e corredate dei seguenti documenti:

*a*) copia dello stato matricolare civile per gli ufficiali della pubblica sicurezza e per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato non in servizio permanente effettivo che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

*b*) copia dello stato di servizio militare;

*c*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, legalizzato dal Prefetto;

*d*) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

*e*) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole e dai vedovi con prole;

*f*) certificato della Federazione provinciale fascista, in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice-segretari del Partito stesso; tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

*g*) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per la ammissione agli impieghi.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti e altri titoli che ritengano utili ai fini del concorso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue.

Gli ufficiali della P. S. sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, non in servizio permanente effettivo, che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

*Prove scritte*:

1. Codice penale italiano.
2. Diritto coloniale.
3. Storia politico-militare dell'Africa Italiana.

*Prova orale*:

1. Sulle materie di cui agli esami scritti e sul testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.
2. Lingua francese (traduzione dall'italiano e conversazione).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la idoneità di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato dimostri di conoscere in base a titoli o in base ad esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la conoscenza della lingua è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

*a*) di un consigliere di Stato, presidente;
*b*) del capo della polizia coloniale;
*c*) di due docenti ordinari di università specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;
*d*) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici.

Per le prove di lingua francese e di altre lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle colonie italiane la commissione potrà aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un ufficiale di polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli (per coloro che rivestono già il grado 8° oppure che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere gli esami) oppure per il giudizio complessivo sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sostenerli.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per quanto non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

*Il Ministro per l'Africa Italiana*: LESSONA.

(2142)

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Concorso a 16 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1937-XV, n. 7146-8/1 3.1, che autorizza ad indire un concorso per 16 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 16 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che siano muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari

svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi al presente concorso anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti due commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Coloro che si trovino ad aver superato il limite massimo di età prescritto per il reclutamento nel ruolo di cui al concorso indetto col presente decreto, i quali chiesero di partecipare al concorso per vice segretario in prova indetto col decreto Ministeriale 25 gennaio 1936-XIV e che poi fu sospeso e successivamente revocato, sono ammessi al concorso di cui al presente decreto indipendentemente dal requisito dell'età, e pertanto, ove intendano parteciparvi, debbono presentare la domanda di ammissione e i documenti prescritti nel termine e con le modalità di cui al presente decreto.

Al personale statale in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge n. 2109 abbia riportata idoneità in pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale del gruppo *A* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al presente concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

### Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

### Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai gruppi universitari Fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certicato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono; ovvero, per coloro che siano in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data 7 dicembre 1936-XV, ed abbiano riportato — dopo il 5 aprile 1933-XII ed entro il 18 dicembre 1936-XV — l'idoneità in un pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale del gruppo *A*, o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, certificato rilasciato dalla competente amministrazione, da cui risulti l'idoneità come sopra conseguita e la qualità di dipendente statale in servizio civile non di ruolo alla detta data 7 dicembre 1936-XV;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente Autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico.

Le domande che entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai RR. decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

*a*) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

*b*) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

*c*) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

*d*) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Art. 13.

A termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina, a prestare servizio, per almeno un biennio, in uno degli « Uffici amministrativi » decentrati presso i comandi di corpo di armata e il comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
*ai posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.*

1. — Diritto civile;
2. — Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);
3. — Economia politica e scienza delle finanze;
4. — Nozioni di diritto penale, riguardante la materia trattata dal libro primo del codice penale;
5. — Nozioni di diritto commerciale, riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del codice di commercio;
6. — Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
7. — Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
8. — Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
9. — Leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali;
10. — Ordinamento dell'Amministrazione militare centrale e periferica (Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222; decreto Ministeriale 22 dicembre 1934 e relative tabelle, pubblicato nella circolare n. 1012 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1934; R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 244; decreto Ministeriale 4 dicembre 1935, pubblicato nella circolare n. 979 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1935; decreto Ministeriale 16 febbraio 1937 pubblicato nella circolare n. 221 del Giornale militare ufficiale dell'anno 1937).

Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare (Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222 — Testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Principi fondamentali dell'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (Testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 — Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

Servizio ispettivo (R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222 — Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

Servizio di revisione (R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857 — Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(2420)

## REGIA PREFETTURA DI PADOVA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i seguenti posti di medico condotto, bandito il 5 febbraio 1936-XIV:
Campodarsego (2° reparto);
Conselve (2° reparto);
Polverara;
Saonara;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, contenente le norme regolamentari per l'espletamento dei concorsi sanitari;

Decreta:

È approvata la graduatoria seguente dei candidati risultati idonei al concorso relativo ai posti suindicati:

1. Dott. Frizzi Leopoldo . . . . . con punti 71,54/100
2. » Vicenzetto Carlo . . . . . » » 67,81/100
3. » Casalino Vito . . . . . . . » » 63,18/100
4. » De Megni Nello . . . . . . » » 60,95/100
5. » Magnabosco Lamberto . . . . » » 59,91/100
6. » Bacchini Guglielmo . . . . . » » 59,72/100
7. » Zanon Giovanni . . . . . . » » 59,27/100
8. » Piva Arnoldo . . . . . . . » » 56,59/100
9. » Piva Angelo . . . . . . . . » » 55,86/100
10. » Pedrazzoli Emilio . . . . . » » 55,45/100
11. » Dall'Olio Francesco . . . . » » 55,09/100
12. » Zanella Primo . . . . . . . » » 53,91/100
13. » Braghetta Marcello . . . . . » » 53,13/100
14. » Gasparini Mario . . . . . . » » 53 /100
15. Dott. Camurri Enzo . . . . . . con punti 52,77/100
16. » Nuzzi Francesco . . . . . . » » 51,41/100
17. » Menichella Luigi . . . . . . » » 51,04/100
18. » Piazza Romualdo . . . . . . » » 50,91/100
19. » Di Giuseppe Francesco . . . » » 50,63/100
20. » Ciccia Rosario . . . . . . . » » 50,18/100
21. » Rasia Severino . . . . . . . » » 50,13/100
22. » Moscatelli Riccardo . . . . » » 49,86/100
23. » Rainisio Matteo . . . . . . » » 49,59/100
24. » Acone Feliciano . . . . . . » » 48,18/100
25. » Grossrubatscher Giovanni . . » » 47,81/100
26. » Agostinis Antonio . . . . . » » 47,54/100
27. » Girardi Umberto . . . . . . » » 46,13/100
28. » Tacchi Calimero . . . . . . » » 41,95/100
29. » Mastronardi Gioacchino . . . » » 41,50/100
30. » Salmaso Giorgio . . . . . . » » 38,72/100

Si dispone la inserzione e la pubblicazione della graduatoria che precede nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

*Il prefetto*: CELI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ai seguenti posti di medico condotto, bandito il 5 febbraio 1936-XIV:
Campodarsego (2° reparto);
Conselve (2° reparto);
Polverara;
Saonara;

Vista la graduatoria dei candidati idonei al concorso sopraindicato e tenute presenti le sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono designati per la nomina i seguenti concorrenti per il posto a fianco segnato secondo le sedi indicate in ordine di preferenza:

1. Frizzi dott. Leopoldo, Saonara;
2. Vicenzetto dott. Carlo, Campodarsego (2° reparto);
3. Casalino dott. Vito, Polverara.
4. De Megni dott. Nello, Conselve (2° reparto).

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni suindicati, del presente provvedimento.

Padova, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

*Il prefetto*: CELI.

(2157)

## REGIA PREFETTURA DI NOVARA

### Graduatoria del concorso a posti di medici condotti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 6019 in data 31 dicembre 1935-XIV con il quale è stato bandito il concorso per i posti di medici condotti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1935-XIV;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937-XV, n. 43;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medici condotti vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1935, come in appresso formata:

1° Cavagnino Luigi, 2° Tibaldeschi Cesare, 3° Cairone Alfredo, 4° Di Giuseppe Francesco, 5° Di Stasio Antonio, 6° Carcuro Michele, 7° Sforza Francesco, 8° Astorri Palmiro, 9° Isoli Angelo, 10° Serafini Casimiro, 11° Goria Elio, 12° Rainisio Matteo, 13° Vanoncini Gian Antonio, 14° Bertola Mario, 15° Agostinelli Battista, 16° Mazzurri Gaudenzio, 17° Corbe Bruno, 18° Spanò Salvatore, 19° Saccomani

Luigi, 20° Carella Giorgio, 21° Dameno Francesco, 22° Pomella Francesco, 23° Mallè Giorgio, 24° Toninelli Camillo, 25° Capietti Rosolino, 26° Scavetta Franco, 27° Bianchi Gino, 28° Turchetti Aldo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

*Il Prefetto.*

(2208)

## REGIA PREFETTURA DI COMO

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1935-XIV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

| | |
|---|---|
| 1° Benzi Tarcisio | punti 62.363/100 |
| 2° Lorusso Emilio | » 55.818/100 |
| 3° Tonarelli Giuseppe | » 55.636/100 |
| 4° Mascheroni Onorato | » 55.454/100 |
| 5° Sassi Roberto | » 54.409/100 |
| 6° Olivi Edgardo | » 54.181/100 |
| 7° Lombardi Alfredo | » 54.136/100 |
| 8° Rippa Guido | » 54.081/100 |
| 9° Astorri Palmiro | » 53.590/100 |
| 10° Bollettino Erminio | » 52.272/100 |
| 11° Cariboni Attilio | » 52.090/100 |
| 12° Luchi Salvatore | » 51.863/100 |
| 13° Proserpio Amalio | » 51.681/100 |
| 14° Scandola Oreste | » 50.545/100 |
| 15° Maloberti Ugo | » 50.500/100 |
| 16° Turri Luigi | » 50 — /100 |
| 17° Carduro Michele | » 49.409/100 |
| 18° Donati Costantino | » 48.636/100 |
| 19° Bocca Pietro | punti 48.309/100 |
| 20° Macaluso Giuseppe | » 48 — /100 |
| 21° Gattuso Antonio | » 47.704/100 |
| 22° Calegari Leopoldo | » 46.636/100 |
| 23° Setti Alberto | » 46.454/100 |
| 24° Di Giuseppe Francesco | » 46.272/100 |
| 25° Fazzi Giuseppe | » 45 — /100 |
| 26° Grossrubatscher Giovanni | » 44.649/100 |
| 27° Sagramora Piero | » 44.590/100 |
| 28° Bellucci Bernardo | » 44.181/100 |
| 29° Tassi Remo | » 43.090/100 |
| 30° Ala Peppino | » 43.090/100 |
| 31° Vergani Carlo | » 42.636/100 |
| 32° Juculano Guglielmo | » 40.818/100 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

*Il prefetto:* PIERO DUCCESCHI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto in pari data, n. 21809, con cui si approva la graduatoria relativa al concorso a quattro posti di medico condotto in provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1935-XIV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per i posti indicati a fianco di ciascuno di essi:

1° Benzi Tarcisio - Consorzio Binago - Solbiate.
2° Lorusso Emilio - Cantù (1ª condotta).
3° Mascheroni Onorato - Valbrona.
4° Sassi Roberto - Pontelambro.

Il concorrente Tonarelli Giuseppe, pur essendo tra i primi quattro classificati in graduatoria, non è compreso tra i vincitori del concorso in quanto l'unica sede da lui indicata risulta già occupata dal primo classificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 23 giugno 1937 - Anno XV

*Il prefetto:* PIERO DUCCESCHI.

(2209)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.